



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 31
del Consiglio comunale/del Consei de Comun

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Adunanza de pruma convocazion - Sentèda publica

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo urbanistico ex articolo 25 della Legge Urbanistica Provinciale n. 15/2015 relativo alla riqualificazione urbana ed infrastrutturale di un'area sita nella frazione di Pera interessante la p.f. 19/7 in C.C. Pera e la p.ed. 566 in C.C. Pozza. Adozione preliminare della Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 LP 15/2015.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **7.00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L'an doimilevint ai trenta del meis de messèl da les 7.00, te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l Consei de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN GIULIO Sindaco/Ombolt

BERNARD CESARE

CINCELLI LISANNA

DALLE MULLE MICHELA

DELLAGIACOMA LUCIA

DETOMAS FRANCESCO

DORICH GIORGIO

OBLETTER ERVIN

PEDROTTI GERMANO

RASOM GIANLUCA

RASOM LUCA

WINTERLE ANTONELLA

ZULIAN SIMONE

RIZZI LEOPOLDO

BATTISTI ENRICO

D'OVIDIO FRANCESCO

PELLEGRIN MARCO

RASOM FRANCESCO

Presenti Tol pèrt	Assenti / No tol pèrt	
	giust. giust	ingiust. no giust.
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
	X	
	X	
X		
	X	
	X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno/
Gé sotscrit Secretèr generèl, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai

6.8.2020

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **6.8.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
L SECRETÈR GENERÈL
F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti

Assiste il Segretario generale signor / Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor **CESARE BERNARD** nella sua qualità di / desche PRESIDENTE / PRESIDENT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno. / *tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora, metù al n. 2 de l'orden del di.*

Oggetto: Approvazione dell'Accordo urbanistico ex articolo 25 della Legge Urbanistica Provinciale n. 15/2015 relativo alla riqualificazione urbana ed infrastrutturale di un'area sita nella frazione di Pera interessante la p.f. 19/7 in C.C. Pera e la p.ed. 566 in C.C. Pozza. Adozione preliminare della Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 LP 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

in data 19 dicembre 2019 al protocollo n. 14553/6.3 è stata depositata istanza da parte del Sig. Amedeo Carpano, in qualità di proprietario delle p.f. 19/7 in C.C. Pera e p.ed. 566 p.m. 2 in C.C. Pozza, consistente in una proposta di accordo per la riqualificazione urbana ed infrastrutturale di una porzione dell'abitato di Pera in prossimità dell'incrocio tra l'asse stradale principale di Strada Dolomites e l'adiacente Strada de Taboca, da attuare mediante Accordo Urbanistico tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015 e ss.mm.;

tale istanza scaturisce da una serie di incontri avuti con l'Amministrazione comunale ai quali hanno fatto seguito anche comunicazioni scritte;

a seguito dei vari incontri è stata individuata la precisa necessità dell'Amministrazione ovvero quella di acquisire la p.f. 19/7 C.C. Pera al fine di *“porre in essere e portare a termine una serie di opere per la riqualificazione degli spazi pubblici e della messa in sicurezza degli spazi limitrofi alla strada statale n. 48 delle Dolomiti in prossimità del centro di Pera di Fassa, visti i problemi sorti recentemente lungo tale tratto di strada”*;

a fronte della cessione di cui sopra, il proponente Sig. Amedeo Carpano ha proposto la possibilità di vedersi riconoscere un credito edilizio da utilizzare quale ampliamento della P.M. 2 in p.ed. 566 C.C. Pozza di sua proprietà;

PRECISATO che la pratica in data 23 dicembre 2019 con protocollo n. 14739 veniva integrata e modificata mediante il deposito di ulteriore documentazione essenziale ai fini della procedibilità della stessa;

CONSIDERATO che detta istanza è corredata dagli elaborati previsti implicitamente dal sopra richiamato art. 25 della Legge urbanistica provinciale n. 15/2015;

RICHIAMATO il predetto art. 25 della L.P. 15/2015, che al comma 1 così recita: *“I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.”*

RICORDATO altresì che il comma 2 dell'art. 25 stabilisce che: *“Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.”*

RILEVATO infine che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 25 *“Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.”*

VISTI gli elaborati sotto elencati, che compongono l'Accordo Urbanistico tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. relativo alla Riqualificazione urbana ed infrastrutturale di una porzione dell'abitato di Pera in prossimità dell'incrocio tra l'asse stradale principale di Strada Dolomites e l'adiacente Strada de Taboca, a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in p.f. 19/7 in C.C. Pera, interessante anche la P.M. 2 in p.ed. 566 CC Pozza quale destinataria del credito edilizio, a firma dell'Arch. Markus Daprà con studio tecnico in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), acquisiti al protocollo comunale il 19 dicembre 2019 al n. 14553/6.3 ed integrati/modificati con prot. n. 14739 dd 23.12.2019 e prot. 14929 dd 30.12.2019 / prot. 7816 dd 24.07.2020:

- a) n. 1 Relazione Illustrativa – prot. **14739**;
- b) n. 1 Tavola grafica “Inquadramento generale – prot. **14553**;
- c) n. 1 “Perizia Giurata” di stima dei valori – prot. **14739 + n. 1 integrazione prot. 14929 / 7816** (asseverazione);
- d) “Accordo Urbanistico Rep. N. 13 del 08.06.2020”;

RICORDATO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 63/2019 del 31.12.2019 veniva già approvato (punto 1 del dispositivo) lo schema di Accordo urbanistico;

VISTO l'Accordo Urbanistico Rep. N. 13 sottoscritto dalle parti in data 08.06.2020;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce la propria precedente deliberazione n. 63/2019;

VISTI gli ulteriori elaborati essenziali sotto elencati, che costituiscono la componente di “variante al PRG” ai sensi dell'art. 24 comma 7 della LP 15/2015 e ss.mm.ii., a firma dell'Arch. Markus Daprà e dell'Ing. Thomas Amplatz con studio tecnico in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), acquisiti al protocollo comunale il 20 luglio 2020 al n. 7532:

- e) Relazione Illustrativa alla Variante e Verifica Usi Civici;

- f) Valutazione preventiva rischio PGUAP;
- g) Verifica assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica;
- h) Norme di Attuazione – raffronto;
- i) Norme di Attuazione;
- j) Struttura cartografica composta da n. 10 tavole grafiche;

PRESA in esame la Relazione Illustrativa (elab. a.) ed in particolare il paragrafo “IL PROGETTO” dalla quale si evince che *“La p.fond. 19/7 in C.C. Pera, realtà oggetto dell'accordo, presenta una superficie catastale di 440 mq; urbanisticamente ricade ...omissis.....; la realtà risulta collocata in posizione cruciale nel centro dell'abitato di Pera, in prossimità dell'incrocio tra l'asse stradale principale di Strada Dolomites e l'adiacente Strada de Taboca. L'interesse da parte dell'Amministrazione è giustificato dalla posizione strategica del terreno di proprietà del Sig. Carpano: l'acquisizione permetterà il completamento di una serie di opere di urbanizzazione che interessano l'asse stradale principale di Pera, quali ad esempio un tratto di marciapiede, una fermata dei mezzi pubblici e dei parcheggi pubblici.”*

VERIFICATO pertanto che l'Accordo urbanistico in questione sottende di fatto un intervento di rilevante interesse pubblico in quanto getta le basi per una riqualificazione urbana ed infrastrutturale in corrispondenza di un nodo cruciale nell'abitato di Pera, obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale;

RICORDATO che l'accordo prevede la cessione da parte del proponente della p.f. 19/7 C.C. Pera di metri quadrati catastali 440 con destinazione urbanistica “A-Insediamenti Storici”;

PRECISATO altresì che la particella medesima risulta interessata sul lato sud-est dalla Fascia di rispetto Stradale ampia 10 metri;

RILEVATO che per la particella stessa l'accordo prevede di fatto la nuova destinazione “art. 64 - F4) Zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici” di cui alle Norme di Attuazione del PRG vigente;

VISTI pertanto i contenuti sostanziali dell'Accordo, che prevede i seguenti obblighi a carico del soggetto proponente Sig. Amedeo Carpano:

- la cessione gratuita e completa al Comune del **comparto pubblico** costituito dalla **p.f. 19/7 C.C. Pera** di complessivi **mq. catastali 440**, liberi da cose e persone nonché da ogni aggravio, servitù, diritto di terzi, prelazione, onere e formalità qualunque pregiudizievole;
- e pone invece a carico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan i seguenti obblighi:
- il riconoscimento di un credito edilizio da applicare al **comparto privato – p.ed. 566 P.M. 2 C.C. Pozza**, espresso in termini di volumetria fuori terra, di **mc. 308,00, ovvero nella corrispondente S.U.N. derivante dalla sopraelevazione su sedime**, da utilizzare quale **ampliamento in sopraelevazione con destinazione residenziale con vincolo di “Prima abitazione”** come definito dal combinato disposto degli artt. 87 e 90 della LP 15/2015, ricadente in zona omogenea “B1 – edificate sature” di cui all'art. 41.1 delle NdA del PRG Vigente;
 - ammettere una **altezza massima** della p.m. 2 sopraelevata di **10,50 m.**, in deroga alla massima altezza di Zona (9,00 m.);

VISTA la Perizia Asseverata di stima dei valori, redatta ed asseverata dall'Arch. Markus Daprà in data 23.12.2019 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Cavalese ed acquisita al protocollo comunale in pari data sub n. 14739, integrata successivamente con prot. 14929 dd 30.12.2019 ed asseverata in data 23.07.2020 con deposito prot. 7816 dd 24.07.2020;

CONSIDERATO che, in base ai valori della Perizia Asseverata sopracitata, il valore del bene ceduto al Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan dal Sig. Amedeo Carpano, proprietario della p.f. 19/7 C.C. Pera, ammonta ad **€ 110.000,00 (250,00 €/mq)**;

CONSIDERATO altresì che, in base ai valori della Perizia Asseverata sopracitata ed all'approccio di calcolo considerato, il valore del bene privato P.M. 2 in p.ed. 566 – Comparto privato – acquisisce un **incremento di valore** dovuto all'ampliamento da credito edilizio quantificato in **€ 104.720,00 (340,00 €/mq) corrispondenti ad una volumetria fuori terra di 308 mc.**, ottenuta applicando alla p.f. 19/7 di 440 mq. catastali l'indice perequativo di 0,7, **con destinazione residenziale e vincolo di “Prima abitazione”**;

RITENUTO di stabilire che i valori indicati nella Perizia di Stima sopra menzionata dovranno essere convalidati dall'Amministrazione comunale entro il termine di adozione definitiva della variante puntuale conseguente all'Accordo in questione, anche a seguito di eventuali valutazioni da parte degli Enti provinciali competenti in materia e coinvolti nell'iter procedurale ai sensi dell'art. 37 commi 5 e 6 della L.P. 15/2015;

PRECISATO che l'Accordo Urbanistico in questione è finalizzato alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e, pertanto, costituisce parte integrante e sostanziale della Variante puntuale al PRG parimenti oggetto di approvazione;

RITENUTO che la documentazione tecnica presentata sia esaustiva al fine di consentire al Consiglio comunale di assumere le proprie determinazioni;

VERIFICATO che gli interventi proposti ricadono in zona “A – Insediamenti Storici – artt. 26, 36, 37 e 37bis NdA PRG Vigente” e “Zone B1 edificate sature – art. 41.1 NdA PRG Vigente”;

PRECISATO che la destinazione urbanistica finale prevista dall'Accordo ovvero dalla presente variante per

la particella p.f. 19/7 corrisponderà all'art. 64 delle NdA PRG Vigente – “F4) Zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici”;

RICHIAMATO l'art. 25 della L.P. 15/2015;

RICHIAMATO altresì l'art. 24 comma 7 della L.P. 15/2015;

RICORDATO l'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 della L.P. 15/2015;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale in ordine all'approvazione del presente Accordo Urbanistico e all'adozione della variante PRG ad esso collegata;

ACCERTATA altresì la competenza del Consiglio comunale nell'individuare e quindi approvare scelte pianificatorie caratterizzate da un rilevante interesse pubblico, presupposto basilare su cui si fondano gli Accordi urbanistici ai sensi dell'art. 25 delle L.P. 15/2015;

PRESO atto delle Conclusioni contenute nell'elaborato g. “Verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica” e della Verifica Usi Civici;

PRECISATO che l'analisi di cui sopra ha evidenziato come la Variante proposta non abbia effetti significativi sull'ambiente, per cui non necessita la redazione del Rapporto Ambientale secondo i criteri stabiliti dal DPP 14/09/2006 n. 15-68/Leg. La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante puntuale al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale. Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale. Tutto ciò premesso si esclude la necessità di sottoporre la Variante alla procedura di Rendicontazione Urbanistica.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare l'Accordo Urbanistico relativo alla proposta di Riqualficazione urbana ed infrastrutturale di una porzione dell'abitato di Pera in prossimità dell'incrocio tra l'asse stradale principale di Strada Dolomites e l'adiacente Strada de Taboca, a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in p.f. 19/7 in C.C. Pera, interessante anche la P.M. 2 in p.ed. 566 C.C. Pozza quale destinataria del credito edilizio, composto dagli elaborati meglio elencati sopra (da a. a d.);

RITENUTO parimenti di recepire l'Accordo Urbanistico nello strumento di pianificazione comunale mediante la contestuale adozione preliminare della Variante puntuale determinata dall'Accordo medesimo e contenuta negli elaborati elencati da e. a j.;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

SU conforme invito del Presidente;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- per i motivi in premessa esposti, di approvare ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015 l'Accordo Urbanistico Rep. N. 13 a rogito del Segretario generale sottoscritto in data 08.06.2020 tra il Comune di San Giovanni – Sèn Jan ed il Sig. Amedeo Carpano, in qualità di proprietario della p.f. 19/7 in C.C. Pera e della P.M. 2 in p.ed. 566 in C.C. Pozza – Poza, relativo alla proposta di Riqualficazione urbana ed infrastrutturale di una porzione dell'abitato di Pera in prossimità dell'incrocio tra l'asse stradale principale di Strada Dolomites e l'adiacente Strada de Taboca, a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in p.f. 19/7 in C.C. Pera, interessante anche la P.M. 2 in p.ed. 566 C.C. Pozza quale destinataria del credito edilizio, secondo gli elaborati di seguito elencati e facenti parte integrante dell'accordo, firmati dall'Arch. Markus Daprà con studio tecnico in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), acquisiti al protocollo comunale il 19 dicembre 2019 al n. 14553/6.3 ed integrati/modificati con prot. n. 14739 dd 23.12.2019 e prot. 14929 dd 30.12.2019 / prot. 7816 dd 24.07.2020:
 - n. 1 Relazione Illustrativa – prot. **14739**;
 - n. 1 Tavola grafica “Inquadramento generale – prot. **14553**;
 - n. 1 “Perizia Giurata” di stima dei valori – prot. **14739** e relativa integrazione prot. **14929** dd 30.12.2019 / **7816** (asseverazione);
 - “Accordo Urbanistico Rep. N. 13 del 08.06.2020”;
- di concedere, pertanto, l'ampliamento di **mc. 308,00 – corrispondente alla S.U.N. del sedime sopraelevato** – con destinazione residenziale e vincolato a “Prima Abitazione” del fabbricato individuato dalla P.M. 2 in p.ed. 566 C.C. Pozza, a fronte dell'acquisizione gratuita della p.f. 19/7 C.C. Pera di mq. 440 da destinare alle funzioni “F4) Zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici”;
- di concedere altresì il superamento della massima altezza di zona per una aliquota non eccedente 1,50 m.

- ovvero ammettere l'**altezza massima di 10,50 m.** del fabbricato sopraelevato in P.M. 2 p.ed. 566 C.C. Pozza;
4. di subordinare quanto previsto ai punti 2. e 3. alla verifica di congruità della Perizia di stima;
 5. di precisare che il presente provvedimento sostituisce la propria precedente deliberazione n. 63/2019;
 6. di recepire detto Accordo Urbanistico nello strumento di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.P. 15/2015;
 7. di adottare in via preliminare la variante puntuale al PRG, determinata dal recepimento dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 della L.P. 15/2015, costituita dagli ulteriori elaborati essenziali sotto elencati, che formano la componente di "variante al PRG" ai sensi dell'art. 24 comma 7 della LP 15/2015 e ss.mm.ii., a firma dell'Arch. Markus Daprà e dell'Ing. Thomas Amplatz con studio tecnico in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), acquisiti al protocollo comunale il 20 luglio 2020 al n. 7532:
 - e. Relazione Illustrativa alla Variante e Verifica Usi Civici;
 - f. Valutazione preventiva rischio PGUAP;
 - g. Verifica assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica;
 - h. Norme di Attuazione – raffronto;
 - i. Norme di Attuazione;
 - j. Struttura cartografica composta da n. 10 tavole grafiche;
 8. ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015, di disporre la pubblicazione su un quotidiano locale e, per 30 (trenta) giorni consecutivi, all'Albo comunale e sul sito istituzionale del Comune dell'avviso relativo all'adozione della variante di cui al precedente punto 7., provvedendo al contestuale deposito di tutti gli atti inerenti alla medesima Variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico per la consultazione e la formulazione di eventuali osservazioni, nonché la pubblicazione degli stessi atti sul sito istituzionale, sempre per 30 (trenta) giorni consecutivi;
 9. di trasmettere, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 della L.P. 15/2015, copia della presente deliberazione e della documentazione tecnica sopra elencata al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
 10. di dare atto che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

ServEdUrb/FS/fs

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit

Il Presidente /*L President*
F.to Cesare Bernard

Il Segretario Generale /*L Secretèr Generèl*
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 6 agosto 2020 / *6 de aost del 2020*

Visto/Vedù: Il Segretario Generale /*L Secretèr Generèl*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / *ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA*

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Il Segretario Generale /*L Secretèr Generèl*

Addì/Ai _____



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.